Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 3101]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/634/CE)

(GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2003/904/CE della Commissione del 15 dicembre 2003	L 340	69	24.12.2003

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2003

che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 3101]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ([2]), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(2) Alcuni Stati membri hanno presentato tali programmi, che sono stati approvati dalla decisione 2002/304/CE della Commissione ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 2003/376/CE ([4]).

(3) Con lettere del 12 marzo 2003 e 12 giugno 2003, l'autorità veterinaria della Finlandia ha chiesto una modifica del programma che figura nell'allegato I, punto 6, della decisione 2002/304/CE. Al fine di preservare le specie vulnerabili che sono il salmone del Baltico (*Salmo salar*), la trota di mare (*Salmo trutta trutta*) e il coregone bianco (*Coregonus lavaretus lavaretus*), è necessario un ripopolamento nei fiumi Kymijoki e Summanjoki. La Finlandia ha presentato alcune modifiche da apportare al suo programma ai fini del trasferimento di uova vive da pesci selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizione di Pyhtää, a condizione che tutte le misure adeguate siano adottate per garantire che le uova siano esenti da VHS e IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(4) Con lettera del 4 marzo 2003, l'autorità veterinaria dell'Italia ha proposto una modifica del programma di cui al punto 5.1 dell'allegato I della decisione 2002/304/CE. Per aumentare il livello di protezione, per quanto riguarda l'introduzione di pesce nella zona coperta dal programma, trote vive e altri pesci destinati alla ristorazione a fini di consumo diretto, nonché trote iridee destinate ad essere introdotte in alcuni laghi artificiali o acque di pesca, devono provenire da aziende o da zone riconosciute indenni da VHS e da IHN. La delimitazione della zona stabilita all'allegato I della decisione 2002/304/CE non è modificata.

(5) Le modifiche presentate sono conformi all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE ed è quindi opportuno approvarle.

([1]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([2]) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
([3]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.
([4]) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 21.

▼B

(6) La decisione 2002/304/CE è stata modificata a più riprese. Ai fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi elencati nell'allegato I e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono approvati.

2. I programmi elencati nell'allegato II e presentati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci VHS e IHN, sono approvati.

Articolo 2

Gli Stati membri interessati adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.

Articolo 3

La decisione 2002/304/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisone.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M1

ALLEGATO I

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. **DANIMARCA**

I programmi presentati dalla Danimarca il 22 maggio 1995, che comprendono:

— Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å

— Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å

— La DANIMARCA INSULARE

2. **GERMANIA**

Il programma presentato dalla Germania il 25 febbraio 1999, che comprende:

— Una zona situata nel bacino idrografico «OBERN NAGOLD»

3. **SPAGNA**

Il programma presentato dalla Spagna il 1º agosto 2002, che comprende:

— LA COMUNITÀ AUTONOMA DELLA RIOJA

4. **FRANCIA**

5. **ITALIA**

5.1. **Il programma presentato dall'Italia nella provincia autonoma di Bolzano il 6 ottobre 2001, come modificato dalla lettera del 27 marzo 2003, che comprende:**

ZONA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

— La zona include tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano

La zona comprende la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE, vale a dire i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella provincia di Bolzano, fino al confine con la provincia di Trento

(NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato dalla provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

5.2. **I programmi presentati dall'Italia nella provincia autonoma di Trento il 23 dicembre 1996 e il 14 luglio 1997, che comprendono:**

ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di Santa Giustina

ZONA VAL DELL'ADIGE — parte inferiore

— I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano sino alla diga di Ala (centrale idroelettrica)

(NB: La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato dalla provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

ZONA DEL TORRENTE ARNÒ

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca

ZONA VAL BANALE

— Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica

▼M1

ZONA VARONE

— Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata

ZONA ALTO E BASSO CHIESE

— Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico

ZONA DEL TORRENTE PALVICO

— Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga in calcestruzzo e pietre

5.3. **Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 21 febbraio 2001, che comprende:**

ZONA DEL TORRENTE ASTICO

— Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, regione Veneto) sino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza

La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone

5.4. **Il programma presentato dall'Italia nella regione Umbria il 20 febbraio 2002, che comprende:**

ZONA FOSSO DI MONTERIVOSO

Il bacino idrografico del fiume Monterivoso, dalla sorgenti alle dighe di Ferentillo

5.5. **Il programma presentato dall'Italia nella regione Lombardia il 1º febbraio 2002, che comprende:**

ZONA VAL BREMBANA:

Il bacino idrografico del fiume Brembo, dalle sorgenti allo sbarramento nel comune di Ponte S. Pietro

6. **FINLANDIA**

6.1. **Il programma presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, che comprende:**

— Tutte le zone continentali e costiere della FINLANDIA, tranne
  — la PROVINCIA DI ÅLAND
  — l'area soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ
  — l'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA e RAUMA

6.2. **Il programma recante misure specifiche di eradicazione presentato dalla Finlandia il 29 maggio 1995, come modificato con lettere del 27 marzo 2002, 4 giugno 2002, 12 marzo 2003, 12 giugno 2003 e 20 ottobre 2003, che comprende:**

— L'insieme della PROVINCIA DI ÅLAND
— L'area soggetta a restrizioni di PYHTÄÄ
— L'area soggetta a restrizioni comprendente i comuni di UUSIKAUPUNKI, PYHÄRANTA e RAUMA.

▼**M1**

ALLEGATO II

Programmi intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto riguarda una o entrambe le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

1. **ITALIA**

1.1. **Il programma presentato dall'Italia nella regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine, il 2 maggio 2000, che comprende:**

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento:

— Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio

1.2. **Il programma presentato dall'Italia nella regione Veneto il 5 aprile 2002, che comprende:**

Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile:

— Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto

1.3. **Il programma presentato dall'Italia nella regione Piemonte il 5 settembre 2002, che comprende:**

L'azienda:

— Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO)